



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

N° 14 del Reg. Delibere

Rep. n.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione

Oggetto: I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, addì **DICIANNOVE** del mese di APRILE alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

	Presenti	Assenti
1. Zenere Lino	X	
2. Conforto Pamela	X	
3. Nodari Paolo	X	
4. Salomoni Rigon Cristiano	X	
5. Conforto Dario	X	
6. Carretta Giacomo	X	
7. Perin Giovanni	X	

	Presenti	Assenti
8. Giuriato Ruggero	X	
9. Tamiozzo Graziano	X	
10. Costa Mauro	X	
11. Vedolin Loris	X	
12. Zenere Michele		X
13. Bonetto Fiorenzo	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Pellè Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Zenere Lino, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

“I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.”

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00 nelle seguenti risultanze:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Pellè Dr. Michelangelo

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Pellè Dr. Michelangelo

Relazione al Sindaco

Il decreto "Salva Italia" del Governo Monti ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Comunale Propria al primo gennaio 2012. La nuova imposta, meglio conosciuta come IMU, sostituisce l'ICI. Rispetto a quest'ultima, però, l'IMU determina una maggiore pressione fiscale sul contribuente. Infatti il legislatore nazionale ha previsto l'obbligo di applicare la nuova imposta anche sulle abitazioni principali, ormai esenti dal 2008. Inoltre sono stati aumentati i coefficienti per la determinazione della base imponibile. A fronte del maggiore peso posto a carico del contribuente il Comune di Gambugliano non beneficerà di alcun aumento di gettito, poiché di fatto tutta la differenza tra la vecchia e la nuova imposta viene incamerata dallo Stato. Il Comune di fatto è esattore per conto dello Stato. Anche i margini regolamentari di manovra sull'imposta si sono notevolmente ridotti. Tutte le agevolazioni che il Comune intende riconoscere ai contribuenti devono essere sostenute finanziariamente dal Comune in quanto allo Stato deve essere, comunque, assicurato e corrisposto il gettito previsto dalle disposizioni della legge nazionale. In questa prima fase il Comune ha determinato le aliquote IMU, non ha invece adottato il regolamento in quanto ci sono ancora troppe incertezze a livello di normativa statale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
favorevoli n. 12;
astenuiti n. 0;
contrari n. 0;

DELIBERA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

✓ **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO

✓ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,5 PER CENTO

✓ **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,1 PER CENTO

3) **di determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

4) **di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

5) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento da approvare con Deliberazione Consiliare;

6) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, **al Ministero dell'economia e delle finanze**, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

CON SEPARATA e successiva votazione: favorevoli nr. 12, astenuti nr. 0, contrari nr. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Zenere Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Pellè Michelangelo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Pellè Michelangelo

- Copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Pellè Michelangelo

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Pellè Michelangelo